

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2008, n. 406

Modifiche ed integrazioni alle Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 1987 del 20/12/2006 inerenti l'attuazione degli interventi per l'impiantistica sportiva.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sport per Tutti, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio f.f. e confermata dai Dirigenti di Settore riferisce quanto in appresso:

La Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 32 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione legge 21 luglio 1978, n. 32", disciplina tra l'altro gli interventi per impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 8 lettera a);

La Giunta Regionale con la Delibera n. 1987 del 20/12/2006 finalizzata all'attuazione di interventi per l'impiantistica sportiva da parte dei soggetti attuatori beneficiari di contributi regionali concessi con la citata L.R. 32/85, ha approvato linee guida allegata alla citata deliberazione;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle predette linee guida" approvate con la citata D.G.R. 1987/06 in relazione all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche inerenti gli interventi di impiantistica sportiva in favore dei soggetti destinatari, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici e del Decreto Legislativo n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Considerato che ai sensi della L.R. n. 33/06 (art. 1, comma 2, lettera b) la Regione Puglia persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante una equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un

ambiente sicuro e sano e che nel pieno rispetto delle norme regionali e nazionali in materia di opere e lavori pubblici, si ritiene opportuno disciplinare adeguatamente alcuni adempimenti procedurali del Soggetto Attuatore;

Atteso che le "linee-guida" di cui al presente provvedimento costituiscono un testo nel quale vengono compendiate e/o richiamate tutte le disposizioni legislative alle quali conformare gli adempimenti gestionali, amministrativi e contabili necessari.

Conseguentemente si ravvisa l'opportunità di modificare ed integrare le linee-guida allegata alla D. G. R. n°1987/06 con quanto riportato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sezione copertura finanziaria di cui alla L.R. n°28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n°7/97, art. 4, comma 4, lett. K

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P. O., dal Dirigente f.f. dell'Ufficio "Sport per tutti" e dal Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
- di approvare, conseguentemente, le integrazioni

- ni e le modifiche riportate nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre che le linee guida di cui all'allegato "A" del presente provvedimento sostituiscono a tutti gli effetti le linee guida allegata alla D. G. R. n°1987 del 20/12/2006;
 - di demandare al competente Settore l'applicazione delle procedure indicate nelle linee guida allegate al presente provvedimento;
- di autorizzare la Segreteria della Giunta Regionale ad inviare copia del presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A**LINEE GUIDA****§. 1 – Legislazione di riferimento**

È preliminarmente chiarito che la normativa da porre a base per l'attuazione degli interventi concernenti l'impiantistica sportiva sono il Decreto Legislativo n. 163/2006 (che ha abrogato, parzialmente, la legge 109/1994) il D.P.R. n. 554/1999 per le parti ancora applicabili e la Legge Regionale n°13/01.

§. 2 – 1^ fase della procedura di attuazione dell'intervento

Il Soggetto Attuatore dell'intervento, nella specifica qualità di Stazione Appaltante, deve:

- ↳ nominare il Responsabile Unico del Procedimento (per i Soggetti che non siano Enti Territoriali e che non dispongono di Uffici Tecnici il RUP può coincidere con il tecnico progettista o direttore dei lavori);
- ↳ far redigere un Progetto, così come definito nelle tre fasi (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) e così come individuato dalla correlata documentazione tecnico-amministrativa, da tecnico abilitato. Il Progetto deve comunque essere corredato dalla documentazione indicata dall'art. 14 della l. r. 32/85 e D. G. R. 1476/07 "*Linee guida sui criteri, modalità di attuazione per gli interventi sull'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive*";
- ↳ espletare apposita gara individuando il soggetto appaltatore in possesso dei requisiti adeguati.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di opere e lavori pubblici si rimanda a quanto disposto dall'art. 3 della L. R. n°13/01 e s. m. i., in particolare lettere a) ed f).

§. 3 – Economia da gara

Espletata la gara, l'eventuale economia, costituita dalle somme da ribasso d'asta conseguito, è restituita alla Regione; essa invece rimane nella disponibilità del Soggetto Attuatore se la utilizza per fronteggiare maggiori oneri derivanti da:

- ↳ perizie suppletive e di variante (da predisporre soltanto nei casi previsti dalle norme vigenti e non rivenienti da errori progettuali);
- ↳ lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera;
- ↳ altri titoli di spesa occorrenti per garantire la funzionalità e funzionamento dell'impianto e/o dell'intervento.

§. 4 – Erogazione del contributo

Il contributo viene concesso in favore del Soggetto Attuatore in conto capitale ovvero in conto interessi.

Il contributo, se in c/capitale, è erogato:

A Per gli Enti locali di cui alla Legge Regionale 33/06; per i Comuni, loro Consorzi, Comprensori e Comunità Montane della Legge Regionale 32/85:

- ↳ per l'80%, quale acconto;
- ↳ per il 20%, quale saldo, previa, presentazione sia della rendicontazione della spesa complessiva sostenuta, sia dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, così come specificato all'art. 21 commi 4 e 6 della l.r. n. 13 del 15 maggio 2001, sia della relazione acclarante i rapporti, per l'omologazione della spesa.

B Per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 8 comma 1 lett. b), c), d), e) ed f) della Legge Regionale 33/06 e dell'art. 7, lettere b)-c)-e) e dell'art. 9 bis, comma 1, lettere a)-b) della L. R. 32/85;
l'erogazione del contributo concesso potrà avvenire:

↳ in un'unica soluzione, previa presentazione di:

- b.1 - Rendicontazione delle spese sostenute unitamente agli atti di contabilità e/o fatture debitamente quietanzate;
- b.2 - Documentazione amministrativa comprovante l'agibilità dell'impianto ai sensi della vigente normativa;
- b.3 - Stipula di convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate;
- b.4 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate comprovante la volontà di mantenere la destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 15;
- b.5 - Certificazione di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;

↳ a stati di avanzamento, con una rata in acconto non superiore al 40% dell'importo complessivo ammesso a contributo, allegando i relativi atti di contabilità e/o fatture quietanzate.

L'erogazione finale del contributo è comunque subordinata a:

- b.6 - Rendicontazione delle spese sostenute unitamente agli atti di contabilità e/o fatture debitamente quietanzate
- b.7 - Documentazione amministrativa comprovante l'agibilità dell'impianto ai sensi della vigente normativa;
- b.8 - Stipula di convenzione il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate;
- b.9 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentate, attestante l'impegno a mantenere la destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 15, nonché, della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, e della contabilità e degli atti finali dei lavori dell'impianto sportivo;
- b.10 - Certificazione di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;

L'erogazione finale è subordinata al sopralluogo da parte dei funzionari del Settore Politiche Giovanili e Sport che dovranno accertare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa.

Il contributo, se in c/interessi, è rideterminato in sede di omologazione della spesa, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della relazione acclarante i rapporti tra l'impresa e la stazione appaltante. In tal caso, accertata l'eventuale economia, questa viene comunicata all'Istituto di Credito, Erogatore, che la restituisce alla Regione.

§. 5 – Polizza di garanzia

A garanzia del raggiungimento dell'obiettivo, il soggetto beneficiario del contributo, ad esclusione degli Enti Locali, che chiede l'erogazione a stati di avanzamento deve prestare una Polizza Fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma ammessa a contributo, riportante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. Lo svincolo sarà autorizzato ad avvenuto collaudo finale ed accertamento delle opere realizzate.

§. 6 – Collaudo delle opere

Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in € 200.000,00 DSP (Diritti Speciali Prelievo) il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1.000.000,00 DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L. R. 13/01

§. 7 – Stato di attuazione dell'intervento

Il Soggetto Attuatore deve rendicontare al competente Settore Politiche Giovanili e Sport lo stato di attuazione (avanzamento) dell'iter della pratica, fornendo tutte le informazioni che comprovino il normale svolgimento dei lavori, così come programmato (verbali di inizio e fine lavori, verbali di sospensione e di ripresa, contratto principale, eventuali contratti aggiuntivi, etc.).

§. 8 – Omologazione della spesa

Si procede alla omologazione della spesa, in sede di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, o del certificato di regolare esecuzione.

In sede di omologazione della spesa è operata la compensazione contabile tra le somme maturate e da corrispondere al Soggetto Attuatore per i titoli di spesa maturati e non ancora liquidati, comunque debitamente riportati nel quadro economico approvato, con le somme non rendicontate per le quali non esistono giustificativi di spesa ovvero ancora che risultano in economia.

§. 9 – Riduzione del contributo

Si procede alla riduzione del contributo nei seguenti casi:

- ridimensionamento del programma costruttivo il contributo è proporzionalmente ridotto alla quota eccedente rideterminata e restituita dal Soggetto Attuatore alla Regione Puglia;
- accertamento di irregolarità in sede di liquidazione dei vari tipi di spesa riportati nel quadro economico di spesa.

§. 10 – Decadenza del contributo

- ↳ la mancata presentazione del progetto esecutivo e della relativa documentazione entro i termini previsti dalle Legge regionale 32/85 e dalla D. G. R. 1476/07 "*Linee guida sui criteri, modalità di attuazione per gli interventi sull'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive*";
- ↳ il mancato ingiustificato inizio dei lavori entro il termine indicato nell'atto dirigenziale di formale concessione del contributo;
- ↳ la mancata realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;

- ↳ la ingiustificata realizzazione dell'intervento difforme rispetto a quella che ne ha determinato l'ammissione a contributo;
- ↳ il mancato rispetto dell'obbligo a mantenere la destinazione dell'impianto per almeno 15 anni;
- ↳ l'ingiustificato e non autorizzato apporto di modifiche sostanziali all'impianto.

§. 11 – Riutilizzo delle somme restituite

Le economie rivenienti vengono introitate nel bilancio generale della Regione ai sensi della Legge Regionale del 16 Novembre 2001, n°28 *“Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”*.

§. 12 – Rapporti con terzi

Ogni e qualsiasi spesa ulteriore rispetto al contributo concesso comunque nascente e/o connessa alla realizzazione dell'intervento è e resta a totale carico del Soggetto Assegnatario; pertanto, nulla potrà essere concesso dalla Regione, oltre il contributo erogato nell'ammontare massimo, oggetto di omologazione.

§. 13 – Applicazione e durata

Le presenti linee – guida si applicano agli interventi in corso, finanziati ai sensi della abrogata L. R. 32/85, a far tempo dall'esercizio finanziario 2004, nonché per gli interventi finanziati ai sensi della L. R. 33/06